

COMUNE DI ARSOLI

Approvato con delibera n.4 del 19.6.2012



STATUTO COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Arsoli è ente autonomo locale che rappresenta la comunità arsolana, ne cura gli interessi e ne promuove il progresso civile, secondo i principi della Costituzione repubblicana, modificata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 e nel rispetto delle leggi dello Stato.
2. Il Comune di Arsoli realizza il governo della comunità con i poteri e gli istituti individuati nel presente statuto.
3. Il Comune di Arsoli ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali:
 - a) promuovere i valori della pace, dell'uguaglianza e della solidarietà tra gli uomini, nel rispetto reciproco delle diversità linguistiche, religiose e culturali della società, contro ogni forma di discriminazione che tenda a limitare la libertà degli individui e i diritti fondamentali della persona;
 - b) promuovere condizioni di equità sociale e di pari opportunità all'interno della comunità e della società in generale, per contrastare le situazioni di disagio economico, culturale e sociale e contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
 - c) favorire la crescita di una coscienza civile proiettata alla difesa dell'ambiente, alla conservazione delle risorse naturali del pianeta, allo sviluppo sostenibile dell'umanità.

Art. 2

Finalità

1. Con riferimento ai principi fondamentali indicati all'art.1, comma 3, il Comune:
 - a) sostiene lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità arsolana;
 - b) incoraggia la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali all'attività amministrativa;
 - c) sostiene la cooperazione con altri enti per il coordinamento delle politiche di sviluppo economico, di potenziamento delle infrastrutture e miglioramento della qualità dei servizi a disposizione delle popolazioni della Valle dell'Aniene;

- d) promuove l'imprenditorialità locale, attraverso il sostegno delle piccole imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nel territorio, favorendo la creazione di nuove iniziative imprenditoriali;
- e) adotta le misure necessarie per la conservazione di beni e risorse storiche, artistiche, naturalistiche presenti nel territorio comunale e, unitamente, per la salvaguardia e la divulgazione del dialetto, delle tradizioni, del folclore e della cultura arsolana, quali strumenti di identificazione della comunità locale nonché per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nell'ottica di preservare tale patrimonio per le future generazioni e consentirne il godimento da parte della collettività;
- f) ricerca, in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, la valorizzazione in chiave turistica dei luoghi e delle risorse ambientali e culturali presenti sul territorio;
- g) promuove le pari opportunità per le donne, al fine di favorirne la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale;
- h) concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di tutti i cittadini, promuovendo le opportune iniziative di tutela dell'habitat contro ogni forma di contaminazione e alterazione degli equilibri ambientali naturali;
- i) tutela la dignità della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e paternità, il ruolo dei genitori per le funzioni di cura ed educazione dei figli;
- j) difende il diritto al lavoro di tutti i cittadini, in particolare dei giovani, e il diritto alla casa, secondo i bisogni e le disponibilità economiche del nucleo familiare;
- k) tutela il diritto all'istruzione e all'assistenza scolastica anche mediante il sostegno economico di alunni in situazioni di disagio;
- l) difende i diritti dei bambini, in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione nella scuola e nella famiglia, al gioco contro ogni forma di sfruttamento e impedimento del libero sviluppo della personalità;
- m) sostiene e valorizza il ruolo degli anziani, ricorrendo alle loro specificità, capacità ed esperienze, quale risorsa inalienabile per la crescita della comunità, svolgendo ogni azione tesa a migliorarne la qualità della vita;
- n) sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, tutelando attivamente le persone disagiate e favorendo l'integrazione sociale dei cittadini portatori di handicap;
- o) attua iniziative di solidarietà nell'ambito della comunità locale, in particolare nei confronti delle fasce di popolazione più svantaggiate, favorendo le forme di cooperazione con istituzioni, associazioni, organizzazioni di volontariato e le attività di protezione civile;
- p) concorre al processo di integrazione sociale in ambito nazionale, europeo ed extraeuropeo e alla diffusione di una cultura europeista sviluppata su principi di pace, solidarietà e cooperazione che ripudi la guerra quale strumento di risoluzione delle controversie tra i popoli;
- q) tutela i beni comuni, con particolare riferimento all'acqua. La proprietà della rete di acquedotto e la distribuzione dell'acqua sono pubbliche e inalienabili. Il servizio di distribuzione dell'acqua non può essere considerato di rilevanza economica. Tale servizio è pertanto gestito nella modalità prevista dall'art. 46 comma 3.a del presente Statuto

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la X Comunità Montana dell'Aniene, con la Provincia di Roma e con la Regione Lazio sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di conseguire una migliore organizzazione delle funzioni e più elevati livelli di qualità ed economicità dei servizi resi ai cittadini, il Comune può ricorrere all'istituto dell'Unione con altri Comuni, nelle forme previste dal decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 o all'unificazione di servizi in ambito intercomunale o alla delega di proprie funzioni alla Comunità montana o verso altri organismi sovracomunali.
5. Il Comune si impegna a ricercare, d'intesa con gli altri Comuni della Valle dell'Aniene, più attive forme di cooperazione con il Comune di Roma e Comuni limitrofi, per rafforzare le azioni indirizzate allo sviluppo del comprensorio e sostenere il progetto di costituzione dell'area metropolitana.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Arsoli ha un'estensione di 1268,44 Ha, confina con il territorio dei Comuni di Riofreddo, Roviano, Marano Equo, Cervara di Roma, Rocca di Botte ed Oricola; il confine di Rocca di Botte e Oricola coincide con il limite della Provincia dell'Aquila, la Regione Abruzzo e l'antico confine tra Stato Pontificio (di cui Arsoli faceva parte) e Regno delle Due Sicilie. I confini con i paesi sopraccitati sono demarcati da otto cippi in pietra che recano scolpiti, sul lato che guarda il Comune di Arsoli, lo stemma dello Stato Pontificio e sul lato opposto lo stemma del Regno delle Due Sicilie.
2. Il Comune di Arsoli comprende i seguenti nuclei abitati periferici: Molette, Piani Uggi, Stazione FF.SS.
3. La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in Arsoli, Piazza dei Martiri Antifascisti, 1 e in tale domicilio si svolgono normalmente le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può essere convocato in un luogo diverso rispetto alla sede comunale. In tale ipotesi, si dovrà assicurare massima diffusione delle sedute, mediante affissione di manifesti ed altri idonei strumenti informativi.
4. La modifica della denominazione dei nuclei abitati di cui sopra o il trasferimento della sede comunale sono disposti dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. L'androne di ingresso alla casa comunale è lo stesso destinato ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Consiglio comunale può individuare diverso spazio da destinare ad albo pretorio.
2. La pubblicazione deve garantire il diritto di informazione, l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Arsoli".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o consiglieri da lui delegati, si può esibire lo stemma e il gonfalone comunale, approvati con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 2002: lo stemma è di colore azzurro, con all'interno la fenice d'oro fissante il sole orizzontale destro, sopra fiamme rosse e legni neri.

Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto in lettere maiuscole d'oro "post fata resurgo" (dopo le avversità risorgo). Lo scudo è ornato da fronde di alloro e quercia unite dal nastro tricolore. Sopra lo scudo una corona d'argento. Il gonfalone, di colore rosso, è ornato da ricami d'argento.

3. La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco recante lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, vengono autorizzati con delibera della Giunta comunale.
5. I patroni di Arsoli sono San Bartolomeo e Nostra Signora di Guadalupe e vengono celebrati agli effetti civili il 24 Agosto e il 12 Dicembre.

Art. 7 *Cittadinanza onoraria*

1. Il Comune potrà assegnare la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito speciali e particolari benemerite.
2. Le proposte in tal senso, presentate dal Sindaco o dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri in carica o da duecento cittadini elettori, saranno esaminate da una commissione all'uopo nominata dal Consiglio comunale che ne curerà l'istruttoria, previo consenso dell'interessato.
3. La cittadinanza onoraria sarà conferita dal Consiglio comunale a condizione che la proposta consegua il voto favorevole di almeno i tre quarti del Consiglio medesimo.

Art. 8 *Pari opportunità*

1. Con riferimento alle finalità indicate all'art.2, comma 1, punto g, il Comune:
 - a) assicura la massima partecipazione delle donne quali componenti di commissioni consultive interne e commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8, lett. d), del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 57 decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 9 *Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili* *Coordinamento degli interventi*

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge n.104 del 5 febbraio 1992,

nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi socio-sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio, il Sindaco agisce allo scopo di favorire l'istituzione e il buon funzionamento di un tavolo di coordinamento, preferibilmente su base intercomunale, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate, dei servizi sanitari e sociali competenti per territorio e delle organizzazioni di volontariato coinvolte.
3. Il tavolo di coordinamento provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari e a monitorare l'entità e la qualità dei servizi forniti in rapporto all'utenza, nonché a proporre tutte le iniziative volte al coinvolgimento delle stesse alla vita della comunità.

Art. 10

Conferenza-Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento amministrativo, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge n.498 del 23 dicembre 1992;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art. 11

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, ai sensi della legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO)

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6.

Art. 13
Svolgimento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce e si svolge secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento comunale avente ad oggetto il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Consiglio comunale approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che il Sindaco, sentita la Giunta, intende realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio ne disciplina il funzionamento, il numero, le materie di competenza e la composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori e altri soggetti per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli assessori e i consiglieri ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento di funzionamento del Consiglio dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del presidente della commissione che deve appartenere alle opposizioni nel caso di commissione avente funzioni di garanzia e controllo;

- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) le forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) i metodi, i procedimenti ed i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 17
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status di consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi, a parità di suffragi prevale l'età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
4. Nel caso di decesso, il Consiglio procede alla surroga entro e non oltre dieci giorni dalla data di decesso.
5. I consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza fornire adeguata giustificazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento, provvede con comunicazione scritta all'interessato, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
6. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a giorni 20, decorrente dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 18
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
4. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. I consiglieri debbono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti ai quali sono interessati direttamente, ovvero sono interessati parenti od affini fino al IV° grado.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione o del regolamento, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nel consigliere candidato a Sindaco e, per la lista che ha vinto le elezioni, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo II
GIUNTA E SINDACO

Art. 20
Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o responsabili di area e dei servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 21
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco;
2. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 22
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quattro ai sensi dell'art.47 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
2. Possono essere nominati assessori i cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di capacità ed esperienza amministrativa.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto.
4. Gli assessori che non intervengono alle sedute della Giunta comunale per tre volte consecutive, senza fornire adeguata giustificazione, decadono dalla carica previa comunicazione scritta agli

stessi da parte del Sindaco. Di tale comunicazione viene data notizia alla prima seduta utile del Consiglio comunale.

La decadenza deve rilevarsi anche nei seguenti casi:

- a) perdita della qualità di consigliere che sia stata condizione per la nomina senza che a tal fine sia necessaria una apposita ed espressa pronunzia;
- b) sopravvenienza di una delle cause di impedimento, incompatibilità o incapacità previste dalla legge.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta medesima.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 25

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale del Comune;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - d) ha facoltà di delega;
 - e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - f) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
 - h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti;
 - m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del segretario comunale e del responsabile del servizio;
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre dell'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione entro un termine non superiore a 20 giorni.
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali);
- f) riceve le interrogazioni, le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio.

Art. 29

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
2. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decesso e decadenza del Sindaco si rinvia alla normativa nazionale.

Art. 30

Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al vice Sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

Capo I

*PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE –
CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE*

Art. 31

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico – amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
3. Promuove, ai sensi della legge n.285 del 28 agosto 1997, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
4. Promuove, ai sensi del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, gruppi ed organismi.

Art 32
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.33
Associazioni

1. Il Comune considera con favore il costituirsi di ogni libera associazione intesa a concorrere con metodo democratico al libero svolgimento delle attività politico-sociali, economiche, culturali, sportive, ecologiche, ricreative e di volontariato.
2. A tal fine viene istituito l'albo delle associazioni che operano nel Comune.
3. Il Comune istituisce, con provvedimento del Consiglio comunale, il Comitato consultivo delle associazioni. Ogni associazione regolarmente iscritta all'albo designa un proprio rappresentante nel comitato. Con apposito regolamento vengono disciplinati: l'ordinamento dell'albo e il funzionamento del comitato nonché le modalità di concessione di contributi economici e di altre agevolazioni atte a favorire le attività e lo sviluppo delle associazioni stesse.
4. Per l'attuazione in forma congiunta di attività, programmi e iniziative specifiche, il Comune può ricorrere all'istituzione di appositi tavoli di coordinamento con le associazioni stesse.

Art. 34
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale, si impegna limitatamente alle proprie possibilità, a mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana e ne fanno richiesta, gli spazi ed ogni altra struttura comunale.
3. Il Comune disporrà, con appositi atti e regolamenti, le modalità di concessione e di utilizzo degli stessi.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
5. Il Consiglio comunale può istituire, per temi di particolare importanza, apposite commissioni, aperte anche alla partecipazione di membri esterni. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale ne disciplina i compiti, la composizione e la durata.

Art. 35
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 36

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, al fine di proporre l'emanazione di specifici provvedimenti.
2. L'organo competente del Comune, qualora entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza o petizione, non si esprima nel merito della stessa, è tenuto comunque ad adottare una disposizione di presa d'atto della richiesta e di informazione sullo stato del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 37

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Capo II

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 38

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su provvedimenti amministrativi emanati in esecuzione di leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
 - d) sul piano regolatore generale comunale e strumenti urbanistici attuativi;
 - e) su espropriazioni per pubblica utilità;
 - f) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
 - g) sul personale del Comune e di enti, istituzioni, aziende speciali collegate.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.

Art. 39

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.
3. I referendum non possono essere indetti nel corso dell'anno di scadenza e di
4. elezione del nuovo Consiglio comunale.
4. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, il Comune farà
5. fronte con mezzi ordinari di bilancio.

Art. 40

Effetti del referendum consultivo

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione di recepimento della proposta sottoposta a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 41

Istituzione dell'ufficio

1. Il Comune promuove l'istituzione di un ufficio del difensore civico, nel rispetto dell'art.11 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con il compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune nonché assicurare la tutela dei diritti dei cittadini.
2. In ottemperanza con quanto espresso al punto precedente, il Comune ha facoltà di procedere alla nomina di un proprio difensore civico oppure, in alternativa, di realizzare un accordo con altri enti locali e/o amministrazioni statali per l'istituzione di un ufficio unico del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo ufficio con gli enti e amministrazioni interessate vengono disciplinati nell'accordo medesimo.
3. cIl difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 42

Nomina – Funzioni - Disciplina

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o i regolamenti comunali vigenti.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge. Esercita altresì il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
4. L'ufficio del difensore civico ha sede presso gli idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle strutture necessarie all'espletamento dell'incarico.
5. Il difensore civico, nell'esercizio del proprio mandato, può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti. Entro 30 giorni, riferisce l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
6. Il difensore civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
7. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. Può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa, entro trenta giorni dall'affissione, in Consiglio comunale.
- 8.

Art. 43

Trattamento economico

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

TITOLO IV PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

Art. 44

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni.
3. Tale regolamento disciplinerà le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
4. Detto regolamento disciplinerà altresì le alienazioni patrimoniali.

Art. 45

Revisione economico – finanziaria

1. La revisione economico–finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale, in particolare dal decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, art. 234 e seguenti e dalla legge n.448 del 28 dicembre 2001.

**TITOLO V
I SERVIZI**

Art. 46

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art.47

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 48

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature o simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.
3. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone in situazioni di disagio socio-economico, il Comune può stipulare convenzioni con cooperative sociali o consorzi relativi per l'affidamento di servizi pubblici e di pubblica utilità.

Art.49

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita nello statuto aziendale, in numero pari e non superiori a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti di cui al precedente comma;
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato attraverso l'espletamento di un pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 50
Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 49 per le aziende speciali.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente a seguito di pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto, dai regolamenti comunali e dall'apposita delibera istitutiva. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 51
Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

TITOLO VI
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e di servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la X Comunità Montana, con la Provincia di Roma e con altri enti e soggetti pubblici o privati .

Art. 53
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate e dei rappresentanti legali degli altri eventuali soggetti pubblici, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 54
Unione dei Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'Unione con uno o più Comuni di norma confermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. Le Unioni di Comuni sono Enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
4. Con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 25 settembre 2002, il Comune di Arsoli ha approvato lo statuto e lo schema di atto costitutivo dell'Unione medAniene tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda e Vivaro Romano, pubblicato sul B.U.R. della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2003. Con atto del 30 settembre 2002, i Sindaci dei Comuni in precedenza indicati, hanno costituito l'Unione medAniene.

TITOLO VII **UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE**

Art. 55

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo n.626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56

Principi strutturali organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane operanti presso l'ente, ottimizzazione dell'utilizzo delle strutture e della collaborazione tra tutti gli uffici.

Art 57

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici o dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art 58

Regolamento degli uffici e dei servizi

2. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi o tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
6. Resta salva la facoltà di applicare l'art. 53, comma 23, della legge n.388 del 23 dicembre 2000, come integrato e modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n.448 del 28 dicembre 2001.

Art. 59

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli di tributi e di canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie od alla pronuncia delle ordinanze di natura non contigibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 60

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 61

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 62

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a. predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
 - c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d. promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

- e. autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco e dei responsabili dei servizi;
- g. gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i. promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti o inadempienti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 63

Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
- 2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
- 3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 64

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

- 1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni/concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione e dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dai regolamenti comunali;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;
 - j) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, nei confronti del direttore generale, se nominato, in mancanza nei confronti della Giunta;
- n) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere.

Art. 65
Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali ove esistenti o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 21 del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 66
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo dell'Agenzia autonoma dei segretari.
2. La nomina del Segretario, avente carattere fiduciario, viene effettuata tenendo conto soprattutto della professionalità e dei titoli posseduti dal professionista pubblico da individuare attraverso una attenta valutazione del curriculum professionale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale; in tale caso viene corrisposta una specifica indennità, in aggiunta alla retribuzione di posizione spettante al segretario/direttore generale.

4. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazioni di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 67

Funzioni del Segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale soggette a controllo eventuale da parte del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 68

Ufficio di staff

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 70

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la

relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.